



Legge 28 gennaio 1993 n. 13 (pubblicata il 9 febbraio 1993)

Credito agevolato alle imprese

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata

dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 gennaio 1993.

TITOLO I

(DISPOSIZIONI GENERALI)

Art. 1

FINALITA'

La presente legge ha lo scopo di sostenere ed incentivare lo sviluppo economico della Repubblica con interventi tesi alla promozione di nuove iniziative imprenditoriali e alla qualificazione, diversificazione e consolidamento delle imprese private sammarinesi anche tramite l'erogazione di prestiti a tasso agevolato.

Il Congresso di Stato, a tal fine, è autorizzato a stipulare, con Istituti di Credito, convenzioni istitutive di aperture di credito, in relazione a quanto previsto dalla presente legge; nonchè a reperire finanziamenti internazionali a tasso agevolato.

Art. 2

IL COMITATO PER IL CREDITO AGEVOLATO

I prestiti agevolati concessi in qualunque forma ai sensi della presente legge sono autorizzati da un Comitato, nominato dal

Congresso di Stato, composto da:

- a) il Deputato all'Industria e Artigianato che lo presiede;
- b) il Deputato alla Programmazione;
- c) il Deputato al Commercio;
- d) il Deputato al Lavoro;

e) un funzionario del Dicastero Industria che funge da

Segretario;

f) un rappresentante delle associazioni degli operatori economici

legalmente riconosciute;

g) un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei

lavoratori;

h) un rappresentante degli Istituti di Credito convenzionati;

i) due membri nominati dal Consiglio Grande e Generale.

I soggetti di cui ai punti f), g), h), i) possono essere assistiti da un collaboratore senza diritto di voto.

L'Ufficio Industria Artigianato e Commercio svolge il servizio di segreteria per la presentazione delle richieste di credito agevolato.

Art. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

Possono godere dei benefici derivanti dalla presente legge le imprese sammarinesi industriali, artigianali, commerciali, alberghiere e di servizio, di qualsivoglia ragione sociale, nelle forme e modalità indicate ai successivi titoli.

Art. 4

PROGETTI FINANZIABILI

Possono godere dei benefici derivanti dalla presente legge gli interventi tesi alla realizzazione di progetti di riconversione, ristrutturazione e ammodernamento, fusione e assorbimento, ampliamento, prima costruzione, ricerca tecnologica e acquisto di marchi, brevetti, royalties o titoli analoghi.

Ai fini della presente legge debbono intendersi:

a) di rinnovo ordinario: gli interventi relativi alla

sostituzione di impianti ed attrezzature per la gestione corrente

dell'azienda, anche se non legati alla presentazione di progetti

preventivi;

b) di riconversione: i progetti aziendali diretti ad introdurre

produzioni relative a comparti merceologici diversi, tramite la

modifica e/o la sostituzione degli impianti o attrezzature

nell'ambito di un piano occupazionale concordato;

c) di ristrutturazione e ammodernamento: i progetti aziendali diretti alla riorganizzazione dell'impresa tramite la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti o attrezzature nell'ambito di un piano aziendale concordato e delle produzioni relative ai comparti merceologici esistenti ed affini; per le aziende commerciali e di servizio, i progetti di ampliamento devono essere intesi anche come aumento delle superfici direttamente destinate all'espletamento dell'attività aziendale o come maggior utilizzo dell'esistente;

d) di ampliamento: i progetti aziendali volti ad accrescere la capacità produttiva con incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi;

e) di prima costruzione: i progetti che prevedono il realizzarsi di nuove aziende in edifici propri o goduti in continuità per altro titolo, compreso l'affitto, le quali siano in possesso di licenza di esercizio;

f) di elevata innovazione tecnologica: i progetti che prevedono la utilizzazione di tecnologie elettroniche ed informatiche applicate direttamente alle metodologie costruttive o tecniche della produzione o dell'attività esercitata nell'ambito dell'occupazione media dell'ultimo anno;

g) di ricerca tecnologica e sperimentale compatibile con l'ambiente e le relative leggi sulla base di progetti preventivi di cui dovranno essere specificati gli scopi, gli obiettivi

della ricerca, il personale occorrente e l'ammontare dei costi;

h) di acquisto di marchi, brevetti, royalties o titoli analoghi relativi alla gestione corrente dell'azienda, collegati a programmi preventivi;

i) di prima costruzione alberghiera: i progetti che prevedono la realizzazione di nuove strutture alberghiere convenzionate con lo Stato per finalità di pubblico interesse;

l) di ristrutturazione alberghiera: gli interventi che comportano l'ammodernamento ed adeguamento delle strutture ricettive;

m) di riqualificazione alberghiera: gli interventi che comportano la creazione di strutture, prima non esistenti, che rivestono una importanza strategica e di valorizzazione del settore turistico-commerciale e che si inseriscono nell'ambito del complesso alberghiero.

Art. 5

DOMANDA

Le imprese che intendono usufruire degli interventi previsti dalla presente legge devono presentare domanda alla Segreteria del Comitato corredata dai programmi e progetti di investimento.

Tali programmi e progetti devono specificare i piani occupazionali, i tempi e le modalità degli investimenti nonché prevedere l'eventuale ricorso alla formazione professionale. La domanda firmata dal legale rappresentante dell'impresa rappresenta un impegno unilaterale dell'impresa verso lo Stato; chi sottoscrive la domanda si assume la piena responsabilità civile e penale di quanto viene dichiarato nella stessa.

La domanda, nello stabilire i tempi di realizzazione dei progetti, deve prevedere le relative modalità e tempi di erogazione delle quote del finanziamento, le quali in ogni caso devono essere preventivamente autorizzate dal Comitato di cui all'art. 2; la prima quota di finanziamento non può essere anteriore alla data effettiva di installazione dei beni finanziati o alla presentazione del primo stato d'avanzamento dei lavori per le opere edili.

Qualora la realizzazione dei progetti comporti variazioni significative rispetto alle previsioni, il Comitato può disporre la variazione del prestito.

Il mancato rispetto, in tutto o in parte, degli impegni assunti o dei suoi atti di adeguamento, comporta la revoca del credito agevolato e l'obbligo del versamento, entro 180 giorni, del capitale e della quota di interessi maturati a carico dello Stato.

La domanda di accesso al credito deve inoltre essere corredata dalla documentazione prevista dal regolamento di cui al successivo art. 24.

Art. 6

REQUISITI PARTICOLARI

Quando l'azienda richiedente sia costituita in forma di società di capitali, essa deve avere un capitale sociale sottoscritto e versato pari almeno ad un terzo del valore del progetto da finanziare.

Per le società a responsabilità limitata detto rapporto può essere elevato ad un quinto.

Il legale rappresentante della società deve produrre documentazione o attestare che il capitale sociale, entro il suddetto rapporto percentuale, non deriva da partecipazione per il periodo di durata del mutuo.

Nei casi in cui il rapporto percentuale di cui al comma che precede non sia realizzato all'atto della domanda, il Comitato può deliberare la concessione del finanziamento, prevedendo l'erogazione in più fasi ed accertando l'adeguamento contestuale del capitale sociale o la congruità del patrimonio aziendale il cui valore deve comunque essere pari alla metà del valore del progetto.

Art. 7

ORDINE DI PREFERENZA

Annualmente con Decreto Reggenziale emesso su proposta dei Dicasteri interessati verranno fissate le quote complessive di finanziamento da attribuire rispettivamente ai comparti dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'attività alberghiera.

Il medesimo Decreto fisserà, nell'ambito di ciascun comparto, l'ordine di preferenza, nell'accoglimento della domanda con riferimento ai settori o alla tipologia di imprese da privilegiare; le imprese organizzate in forma di cooperativa godranno sempre della priorità nell'esame delle domande.

Il Decreto distinguerà inoltre, ai fini del trattamento per il contributo in conto interessi, i settori o comparti in: ordinari, da privilegiare o da disincentivare.

Le imprese individuate nei settori da disincentivare non risultano finanziabili.

Nel determinare l'ordine di preferenza, il Decreto dovrà anche tenere conto della salvaguardia dell'ambiente e della salute dei lavoratori.

TITOLO II (CREDITO AGEVOLATO A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE)

Art. 8 AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

Gli interventi di credito agevolato per le imprese artigiane sono rivolti al finanziamento:

a) della costruzione, ristrutturazione e acquisto di immobili fino alla concorrenza massima del 50% del valore delle opere;

b) dell'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature fino

alla concorrenza massima del:

- 90% per l'artigianato artistico-tradizionale a condizione

che il valore globale sia superiore a 20 milioni di lire;

- 80% per l'artigianato di produzione ed a condizione che il

valore globale dei macchinari ed impianti sia superiore a 20

milioni di lire;

- 70% per l'artigianato di servizio il cui valore globale delle

attrezzature sia superiore a 20 milioni di lire;

c) del costo delle opere edilizie, degli impianti e dei

macchinari atti a risolvere problemi relativi all'inquinamento

interno ed esterno all'ambiente di lavoro prescritti e concordati

con il Servizio Igiene Ambientale fino alla concorrenza del 100%

del costo delle opere.

ART. 9 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

Il Comitato di cui al precedente art. 2 è autorizzato a concedere alle imprese artigiane prestiti agevolati assistiti dal contributo dello Stato in conto interessi nelle forme che seguono:

a) ordinariamente il mutuo è rimborsabile, per la parte

immobiliare entro un massimo di 10 anni, e per i macchinari e gli

impianti entro un massimo di 5 anni, ed il contributo dello Stato

in conto interessi è pari al 5%;

b) qualora le imprese rientrino nei settori da privilegiare

previsti nel Decreto Reggenziale di cui all'art.7, il contributo

in conto interessi è elevato al 7%;

c) qualora i beni acquistati siano usati il contributo conto

interessi è diminuito del 2%.

Le imprese artigianali del settore artistico tradizionale beneficiano di una maggiorazione di un punto percentuale sull'intervento in conto interessi fissato ai precedenti punti a) o b).

All'azienda sarà rimborsata annualmente una quota integrativa pari allo 0,2% per ogni persona occupata in qualità di lavoratore dipendente calcolata come media dell'anno e fino al massimo del 2%.

Il contributo in conto canoni per i contratti di locazione finanziaria viene corrisposto nelle percentuali previste nel presente articolo e nella misura che spetterebbe per l'acquisto dei beni medesimi.

Il contributo verrà corrisposto ogni anno posticipatamente, alle imprese le cui domande siano state preventivamente approvate dal Comitato di cui al precedente art.2.

TITOLO III

(CREDITO AGEVOLATO A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI)

Art. 10 AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

Gli interventi di credito agevolato per le attività industriali sono rivolti al finanziamento:

a) della costruzione, ristrutturazione e acquisto di immobili

fino alla concorrenza massima del 40% del valore delle opere;

b) dell'acquisto o costruzione in economia di macchinari ed

impianti fino alla concorrenza massima del 70% del valore dei

beni ed a condizione che il valore globale dei macchinari ed

impianti sia superiore a 50 milioni di lire;

c) del costo delle opere edilizie, degli impianti e dei

macchinari atti a risolvere problemi relativi all'inquinamento

interno ed esterno all'ambiente di lavoro prescritti e concordati

con il Servizio Igiene Ambientale fino alla concorrenza del 100%

del costo delle opere;

d) per oneri inerenti la ricerca tecnologica, l'acquisto di

marchi, brevetti, royalties o titoli analoghi fino alla

concorrenza massima del 40% del costo.

Gli impianti, i macchinari, le attrezzature di cui al presente articolo debbono essere nuovi e dichiarati tali dal cedente e dall'acquirente, in via eccezionale possono essere finanziati acquisti di impianti usati il cui valore di acquisto non sia inferiore ai 500 milioni di lire.

Art. 11 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

Il Comitato di cui all'art.2 è autorizzato a concedere alle imprese prestiti agevolati assistiti dal contributo dello Stato in conto interessi nelle forme che seguono:

- a) ordinariamente il mutuo è rimborsabile, per la
parte immobiliare entro un massimo di 10 anni, e per i macchinari
e gli impianti entro un massimo di 5 anni, ed il contributo dello
Stato in conto interessi è pari al 3,50%; qualora le imprese
rientrino nei settori da privilegiare indicati nel Decreto
Reggenziale di cui all'art.7, il contributo in conto interessi è
elevato al 5%;
- b) per i progetti di cui ai punti b), c) d), e) dell'art.4, per
la parte inerente macchinari e impianti, il mutuo è rimborsabile
entro un massimo di 7 anni ed il contributo dello Stato in conto
interessi è pari al 3,50%; qualora il progetto riguardi imprese
da privilegiare indicate nel Decreto Reggenziale di cui
all'art.7, il contributo in conto interessi è elevato al 5%;
- c) per i progetti che complessivamente siano qualificati, di
elevata innovazione tecnologica di cui al punto f) dell'art. 4 il
mutuo è rimborsabile entro un massimo di 7 anni ed il contributo
dello Stato in conto interessi è pari al 5%;
- d) per i progetti di cui al punto g) dell'art. 4 il mutuo è
rimborsabile entro un massimo di cinque anni ed il contributo in
conto interessi è pari al 3,50%;
- e) per gli oneri inerenti l'acquisto di marchi, brevetti,

royalties o titoli analoghi, di cui alla lettera h) dell'art. 4,

il mutuo è rimborsabile entro un massimo di 5 anni ed il

contributo dello Stato in conto interessi è pari al 3,50%.

All'azienda sarà rimborsata annualmente una quota integrativa pari allo 0,1 per ogni persona occupata in qualità di lavoratore dipendente calcolata come media dell'anno e fino al massimo del 2%.

Il contributo in conto canoni per i contratti di locazione finanziaria viene corrisposto nelle percentuali previste nel presente articolo e nella misura che spetterebbe per l'acquisto dei beni medesimi.

Il contributo verrà corrisposto ogni anno posticipatamente, alle imprese le cui domande siano state preventivamente approvate dal Comitato di cui al precedente art. 2.

TITOLO IV (CREDITO AGEVOLATO A FAVORE DELLE IMPRESE ALBERGHIERE)

Art. 12 SOGGETTI FINANZIABILI

Allo scopo di potenziare, qualificare e diversificare l'offerta turistica quale componente del reddito del Paese, di elevarne l'immagine sul mercato nazionale ed internazionale godono dei benefici previsti al presente titolo le imprese alberghiere e le imprese che realizzano infrastrutture di interesse pubblico.

Le imprese che intendono beneficiare degli interventi previsti al presente titolo dovranno sottoscrivere apposite convenzioni con lo Stato; tali convenzioni, in particolare per le imprese che realizzano infrastrutture di interesse pubblico, dovranno indicare le finalità di reciproco interesse nell'ambito degli scopi previsti al comma precedente; la convenzione dovrà altresì prevedere - nei limiti massimi stabiliti ai successivi artt. 13 e 14 - l'ammontare, la durata e la percentuale dell'intervento in conto interessi dei finanziamenti.

Qualora le attività disciplinate al presente titolo siano esercitate da un gestore la convenzione potrà prevedere anche l'intervento del proprietario dell'immobile.

Art. 13 AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

Gli interventi di credito agevolato a favore delle imprese alberghiere, che si adeguano alle disposizioni della legge di classificazione delle aziende alberghiere, sono rivolti al finanziamento:

a) della ristrutturazione ed ampliamento di immobili fino alla

concorrenza massima dell'80% del valore delle opere;

b) dell'acquisto di attrezzature ed impianti fino alla

concorrenza massima del 70% del costo dei beni il cui valore

globale sia superiore a 100 milioni di lire.

Qualora l'intervento venga realizzato in collaborazione tra lo Stato e le imprese private, l'ammontare del finanziamento può essere elevato sino ad un massimo del 90% del valore globale del progetto.

Le attrezzature di cui al presente articolo debbono essere nuove e dichiarate tali dal cedente e dall'acquirente.

Art. 14 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

Il Comitato di cui all'art. 2 è autorizzato a concedere alle imprese prestiti agevolati assistiti dal contributo dello Stato in conto interessi nelle forme che seguono:

a) ordinariamente, per i progetti di prima costruzione di strutture alberghiere di cui al punto i) dell'art. 4, il mutuo è rimborsabile, per la parte immobiliare entro un massimo di 13 anni, e per i macchinari e gli impianti entro un massimo di 7 anni, ed il contributo dello Stato in conto interessi è pari al 5%;

b) qualora le imprese realizzino un intervento di ristrutturazione di cui al punto 1) dell'art. 4, il contributo in conto interessi è del 6%; se l'intervento comporta un aumento della categoria dell'esercizio il contributo è elevato al 7%;

c) qualora le imprese realizzino un intervento di riqualificazione di cui al punto m) dell'art. 4, il contributo in conto interessi è dell'8%; se l'intervento comporta un aumento della categoria dell'esercizio il contributo è elevato al 9%;

Il contributo in conto canoni per i contratti di locazione finanziaria viene corrisposto nelle percentuali previste nel presente articolo e nella misura che spetterebbe per l'acquisto dei beni medesimi.

Il contributo verrà corrisposto ogni anno, posticipatamente, alle imprese le cui domande siano state preventivamente approvate dal Comitato di cui al precedente art. 2.

TITOLO V (CREDITO AGEVOLATO A FAVORE DELLE IMPRESE COMMERCIALI)

Art. 15 AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

Gli interventi di credito agevolato a favore delle imprese commerciali sono rivolti al finanziamento:

- a) dell'acquisto di attrezzature fino alla concorrenza massima del 70% del costo dei beni il cui valore globale sia superiore a 20 milioni;
- b) del costo della ristrutturazione degli ambienti, degli impianti ed attrezzature atti a risolvere problemi igienici prescritti e concordati con il Servizio Igiene Ambientale, per le imprese esercitanti il commercio per consumazione sul luogo di vendita, fino alla concorrenza del 100% del costo delle opere.

Gli impianti, i macchinari, le attrezzature di cui al presente articolo debbono essere nuovi e dichiarati tali dal cedente e dall'acquirente.

Art. 16 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

Il Comitato di cui all'art. 2 è autorizzato a concedere alle imprese prestiti agevolati assistiti dal contributo dello Stato in conto interessi nelle forme che seguono:

- a) ordinariamente il mutuo è rimborsabile, per gli impianti e le attrezzature, entro un massimo di 7 anni, ed il contributo dello Stato in conto interessi è pari al 3,50%;
- b) qualora le imprese rientrino nei settori da privilegiare indicati nel Decreto Reggenziale di cui all'art. 7, il contributo in conto interessi è elevato al 6%;
- c) per gli interventi di cui al punto b) del precedente articolo 15 il contributo in conto interessi è sempre pari al 6%.

Le aziende commerciali al dettaglio sono ammesse qualora intendano realizzare un progetto in adeguamento alle previsioni di fabbisogno del Piano Commerciale.

Il contributo in conto canoni per i contratti di locazione finanziaria viene corrisposto nelle percentuali previste nel presente articolo e nella misura che spetterebbe per l'acquisto dei beni medesimi.

Il contributo verrà corrisposto ogni anno, posticipatamente, alle imprese le cui domande siano state preventivamente approvate dal Comitato di cui al precedente art.2.

Art. 17 FINANZIAMENTI SPECIALI

Per gli anni 1993 e 1994 le imprese commerciali al dettaglio operanti all'interno delle zone commerciali L1 ed L2, come definite dalla Legge 29 maggio 1991 n°70, possono accedere a finanziamenti speciali per il rinnovo delle vetrine ed attrezzature espositive esterne alle seguenti condizioni:

1°) la realizzazione di vetrine esterne dovrà essere autorizzata

con le modalità previste al 6° e 7° comma dell'art.48 della Legge

29 maggio 1991 n°70;

2°) la sistemazione delle vetrine, qualora sia tecnicamente

possibile, dovrà essere realizzata ad incasso;

3°) la sistemazione dovrà riguardare tutta la facciata espositiva compresi i tendaggi, gli eventuali cartelli pubblicitari ed espositivi nonché i serramenti utilizzati per le entrate e le finestre dell'esercizio.

Il finanziamento consisterà nell'elargizione di un prestito, sulle spese sostenute pari a 20 milioni di lire, rimborsabile per la quota capitale in quattro anni con il contributo in conto interessi completamente a carico dello Stato.

TITOLO VI (DISPOSIZIONI COMUNI)

Art. 18 CESSIONE DEI BENI

Quando i beni, per i quali siano stati erogati i mutui di cui alla presente legge, siano ceduti prima del rimborso del prestito, l'azienda è tenuta a denunciare la cessione entro 10 giorni ed a rimborsare il debito residuo entro 60 giorni successivi.

Qualora i beni ceduti siano sostituiti da altri destinati allo stesso scopo produttivo, la disposizione di cui al comma che precede non si applica quando il valore dei nuovi beni sia almeno uguale a quello dei beni sostituiti; l'eventuale maggior valore può essere ammesso al credito agevolato previsto dalla presente legge.

Art. 19 COPERTURA FINANZIARIA

Gli oneri finanziari connessi alla presente legge sono determinati annualmente in sede di legge finanziaria.

I prestiti autorizzati e non utilizzati, entro 12 mesi dalla data di deliberazione da parte del Comitato di cui al precedente art.2, salvo giustificato ritardo, devono intendersi inefficaci permettendo il recupero delle disponibilità finanziarie convenzionate a favore di eventuali ed ulteriori richiedenti ammissibili al finanziamento.

Art. 20 GARANZIE

I finanziamenti concessi in forza della presente legge sono assistiti da privilegio in favore dell'Istituto di Credito erogatore sui beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento agevolato.

Il privilegio deve constare di apposita iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari o del Tribunale se trattasi di beni mobili.

Il credito nascente dai finanziamenti di cui alla presente legge verrà soddisfatto col valore dei beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento, in preferenza di ogni altro creditore privilegiato, ipotecario e pignoratizio ai sensi degli artt.25 e 26 della Legge Ipotecaria 16 marzo 1854.

Il privilegio di cui al primo comma può essere sostituito da fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie o altre forme di garanzia concordate con l'istituto di credito.

Qualora il prestito sia di ammontare inferiore ai 100 milioni di lire il privilegio può essere sostituito da garanzie fornite direttamente dal titolare dell'impresa.

Al fine di incentivare gli investimenti previsti dalla presente legge, gli istituti di credito convenzionati sono autorizzati a concedere finanziamenti ai soggetti di cui ai precedenti titoli II - III - IV - V e nella misura e durata stabilita agli artt.8- 9-10-11-13-14-15-16-17 anche precedentemente all'autorizzazione definitiva del Comitato.

Qualora il Comitato deliberi che l'investimento come sopra finanziato possa godere del contributo in conto interessi a carico dello Stato, il contributo medesimo verrà erogato a favore del soggetto beneficiario tramite l'Istituto di Credito interessato.

Se per qualsiasi ragione il Comitato entro un periodo di tempo massimo di 12 mesi non autorizza il contributo in conto interessi a carico dello Stato, il finanziamento stesso dovrà essere rimborsato nei tempi e nei modi già stabiliti, ferme restando le garanzie di cui al presente articolo e beneficiando del disposto di cui al successivo art.21.

Art. 21 REVOCATORIA

Le obbligazioni derivanti dai finanziamenti di cui alla presente legge ed il relativo privilegio indicato al precedente art.20 non saranno soggetti, dopo il consolidamento del privilegio di cui al comma seguente, nè all'azione revocatoria speciale prevista dall'art.3 della Legge 15 novembre 1917 n.17 nè all'azione revocatoria "pauliana".

Il privilegio di cui al primo comma dell'art.20 si consolida entro 10 giorni dall'iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari o del Tribunale.

Art. 22 ESENZIONI

Le operazioni effettuate in applicazione della presente legge, sono esenti da ogni tassa di registro, di iscrizione, registrazione e cancellazione di privilegio e le cambiali, che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, saranno assoggettate al bollo nella misura dello 0,10 per mille, qualunque sia la scadenza e il loro importo.

Le esenzioni di cui sopra si estendono a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse, nonchè alla loro esecuzione ed estinzione.

TITOLO VII (DISPOSIZIONI PARTICOLARI)

Art. 23 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Le percentuali di intervento ed i valori finanziabili nonchè il contributo in conto interessi di cui agli artt.8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 della presente legge possono essere modificati con Decreto Reggenziale.

Art. 24 REGOLAMENTO

Il Congresso di Stato, su proposta del Comitato di cui al precedente art.2, dovrà provvedere, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di un regolamento per la gestione dei crediti agevolati.

TITOLO VIII (DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)

Art. 25 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Sono fatti salvi gli effetti scaturiti dalla Legge 29 marzo 1982 n.32 e successive modifiche ed i relativi obblighi finanziari sono assunti dalla legge finanziaria.

Art. 26 NORME ABROGATE

E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge ed in particolare: - Legge 31 luglio 1985 n°88; - Legge 29 settembre 1987 n° 118.

Art. 27 ENTRATA IN VIGORE

La presente legge entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 3 febbraio 1993/1692 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI Romeo Morri - Marino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Antonio Lazzaro

Volpinari